

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 757

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2001

—————

Istituzione della provincia del Nord Barese - Valle Ofantina

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituzione di una sesta provincia della Puglia nel comprensorio del Nord Barese - Valle Ofantina si perde nella notte dei tempi. La sua storia copre ormai l'arco di un secolo e mezzo ed è una storia travagliata, fatta di aspettative, di diritti maturati, ma poi ripetutamente violati, disattesi, traditi.

Avviata nel 1854 con una relazione del soprintendente Santoro al governo di Napoli, l'istituzione di una provincia nel circondario di Barletta non potè essere ratificata nel 1859 per la repentina malattia di Ferdinando II.

Gli avvenimenti risorgimentali poi, con la fine della dinastia borbonica, fecero accantonare la questione, ripresa all'inizio del secolo scorso con una proposta del 1910 per l'istituzione della provincia della Valle dell'Ofanto.

Gli eventi bellici impedirono la realizzazione del progetto, che riprese il suo cammino quando nel 1926 Barletta, la prima della lista e la città più popolosa tra le altre, venne nel giro di una notte estromessa dal decreto con cui furono istituite le province di Vercelli, Varese, Aosta, Pistoia, Matera, Ragusa e Nuoro.

La proposta fu rinnovata nel 1944 al governo Badoglio, nel 1947 al governo De Gasperi e poi via via negli anni a seguire con diversi disegni di legge, tra cui l'atto Camera n. 2663 del 1970 a firma dell'onorevole Cas-sandro e l'atto Senato n. 495 del 1979 a firma del senatore Cioce.

Brevi cenni storici, questi, che sono significativi per farci comprendere la lunga estenuante aspettativa di una comunità insistente su un'area geografica economicamente sana, suscettibile di grande sviluppo, inserita tra le province di Bari, Foggia e Matera, la cui autonomia non verrebbe minimamente a violentare il territorio, ma semmai ad inserirsi

come strumento armonico in uno spazio equidistante da queste tre confinanti province.

Le iniziative, si intende, non si sono fermate agli anni Settanta, ma sono andate oltre, sino ai nostri giorni, intensificandosi e diversificandosi soprattutto con l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142; con la legge, cioè, che accogliendo le nuove molteplici istanze provenienti dalle singole realtà locali, ha conferito al Governo una delega per provvedere entro due anni (13 giugno 1992) - termine poi più volte prorogato - con decreti legislativi all'istituzione di nuove province.

Nella specie, la delega doveva avere un ambito operativo circoscritto alle proposte di istituzione di nuove province per le quali fosse già intervenuto il parere favorevole della regione e per quelle il cui *iter* fosse già avviato da parte dei comuni interessati. Delega che è stata esercitata per alcune province e non per altre. Il gioco del «doppiopesismo», purtroppo, ha penalizzato sino ad oggi le popolazioni del nord barese-sud foggiano, malgrado che per la istituenda sesta provincia pugliese sussistano da un decennio tutti i presupposti e i requisiti richiesti dalla legge n. 142 del 1990.

Vale la pena, infatti, di segnalare che il Consiglio regionale pugliese con provvedimento n. 12 del 12 dicembre 1990 ha dato il suo parere favorevole per quei sette comuni che allora dovevano andare a far parte della provincia di Barletta, con riserva di delimitare l'area metropolitana barese ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 142 del 1990. La Giunta regionale ha confermato il parere favorevole con provvedimento n. 2568 del 12 giugno 1991 e il Con-

siglio a sua volta ha confermato la delibera della Giunta con atto n. 85 del 1991.

In possesso di tutte le prescritte deliberazioni, i comuni interessati risultavano essere sin dal giugno 1991 legittimati ad ottenere l'emanazione della bozza governativa istitutiva della sesta provincia pugliese. Così non è stato.

La delega è stata esercitata per quelle ipotesi previste dall'articolo 63, comma 2, della legge n. 142 del 1990, ossia soltanto per quelle aree per le quali alla data del 31 dicembre 1989 era stata avviata la formale iniziativa da parte dei comuni ed era stato già deliberato il parere favorevole da parte della regione. Sono state così istituite le province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Rimini e Vibo Valentia con i decreti legislativi tutti in data 6 marzo 1992, nn. 248, 249, 250, 251, 252 e 253; la provincia di Prato, con il decreto legislativo 27 marzo 1992, n. 254, nonché, con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 277, la provincia di Verbania, per la quale inizialmente si parlava di provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

La delega, invece, non è stata esercitata nel termine del 13 giugno 1992 per quelle nuove province ricomprese anch'esse nel disposto dell'articolo 63 della legge n. 142 del 1990, ossia per quelle aree per le quali era stato deliberato parere favorevole da parte delle relative regioni entro il 13 dicembre 1992, così come era avvenuto per Barletta ed altre aree come Avezzano, Castrovillari, Fermo e Sulmona.

Proprio per consentire la definizione di nuove province che, come queste ultime, si fossero trovate nelle condizioni di cui alla citata normativa, si provvedeva a prorogare il termine per l'esercizio della delega al 31 dicembre 1994 (legge 2 novembre 1993, n. 436) e, poi, al 31 dicembre 1995 (articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437).

Il Governo, però, purtroppo non ha soddisfatto le attese di quelle comunità che ave-

vano da tempo maturato il diritto all'autonomia provinciale. Sono decorsi inutilmente i termini di cui sopra senza che sia stata mai esercitata la facoltà di delega. Vi sono stati sino ad oggi troppi comportamenti a volte equivoci e a volte ostruzionistici, anche nel corso della passata legislatura, in tutte le occasioni in cui nei due rami del Parlamento sono state attivate iniziative varie aventi ad oggetto l'istituzione di nuove province e in particolare di quelle che erano da tempo a posto con le disposizioni di legge in materia (Barletta, Avezzano, Castrovillari, Fermo e Sulmona).

Nel corso della passata legislatura, molti parlamentari, tra i quali chi oggi propone il presente disegno di legge, hanno sfruttato ogni occasione per richiamare il Governo alle sue responsabilità ed ai suoi impegni presentando, fra l'altro, nel corso dell'esame dei diversi disegni di legge finanziaria, sotto forma di emendamenti, proposte finalizzate ad istituire con lo strumento dei decreti legislativi le nuove province che ne avessero i titoli. Tutto vano!

Ogni iniziativa, nei migliori dei casi, è finita con il dover essere sostituita dai soliti ordini del giorno che, se pur accolti, poi non sono stati concretamente osservati.

Da qui le giuste doglianze mosse ogni qualvolta che si è constatata la mancanza di volontà politica sul tema, come quando, in sede di discussione nella XIII legislatura del disegno di legge atto Senato n. 1388, contenente «Disposizioni in materia di autonomia ed ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142» (ora legge 3 agosto 1999, n. 265), il firmatario della presente proposta legislativa ha dovuto con amarezza far rilevare nelle pubbliche sedute del 22 gennaio 1998 e del 21 luglio 1999 che nulla era stato fatto per la provincia del Nord barese, malgrado che il Ministro dell'interno dell'epoca, con nota del 22 gennaio 1994, avesse dato atto che nel caso di Barletta erano state preventivamente perfezionate le prescritte procedure

e che il Governo si sarebbe impegnato a trovare la soluzione al problema finanziario per l'anno 1994 in sede di assestamento del bilancio. Problema finanziario che, invece, non veniva più sollevato nella relazione del 9 giugno 1994 da parte dei dirigenti responsabili del Ministero alla vice presidenza del Consiglio dei ministri, i quali facevano semplicemente osservare che «i presupposti di fatto e di diritto all'adozione dell'*iter* risultano compiuti».

I resoconti dei lavori fanno giustizia dei ripetuti sforzi compiuti da ciascuno dei parlamentari interessati al problema delle nuove province e delle promesse fatte ma non mantenute dai rappresentanti di turno del Governo.

Sarebbe all'uopo sufficiente richiamare qualcuna delle tante pagine dei resoconti parlamentari riguardanti l'argomento: il 28 gennaio 1997, in Commissione affari costituzionali, il sottosegretario Vigneri assicurava che non sarebbero state ignorate le aspettative e le situazioni già maturate; il 12 febbraio 1998, nella 132^a seduta dell'Aula del Senato, il rappresentante del Governo accoglieva l'ordine del giorno contenente l'impegno a prendere in esame la proposta di istituire le nuove province di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge n. 142 del 1990 entro il 31 dicembre 1998; analogamente faceva il rappresentante di turno del Governo nella seduta assembleare del Senato dell'11 novembre 1999; nella seduta della Commissione della Camera dei deputati del 17 febbraio 2000, il sottosegretario Fumagalli Carulli, dopo aver condiviso la proposta di delega come lo strumento più idoneo a conseguire l'obiettivo ed avere espresso il parere favorevole all'istituzione della provincia della Brianza (Monza), ha dichiarato la disponibilità ad esaminare le proposte di legge relative all'istituzione delle altre province; sempre nella medesima Commissione della Camera dei deputati, nella seduta del 3 ottobre 2000, il sottosegretario Lavagnini ha confermato la disponibilità del Governo a presen-

tare un disegno di legge di delega in materia di istituzione di nuove province.

Sulla base di tutti questi precedenti, c'è da ritenere che ormai i tempi sono maturi per vedere realizzata la nuova provincia del Nord barese - Valle Ofantina. Anche perché con la citata legge 3 agosto 1999, n. 265, dopo una latente ostilità verso la istituzione - provincia, è stato rilanciato il ruolo di questo ente locale intermedio tra regione e comune, con un paniere di competenze proprie sempre maggiori e con la prospettiva di ricevere ampie deleghe da parte delle regioni.

In questo nuovo contesto occorre prendere in esame quelle realtà territoriali dove le popolazioni residenti hanno avuto già occasione di pronunciarsi in merito all'appartenenza ad una nuova provincia che accolga un tessuto storico, culturale, economico e sociale sotto un'unica realtà amministrativa.

Nella fattispecie tale contesto c'è tutto ed inoltre oggi ricorre una più allargata condivisione dell'idea di riunire attorno ad una nuova provincia non più sette o nove, ma ben dodici comuni, come è stato rappresentato in un documento che i sindaci delle città di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Ruvo di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli, hanno presentato al Governo il 3 settembre 1999. Un documento nel quale si riconosce la primogenitura e l'attivismo della città di Barletta per l'iniziativa in questione, ma che pone in evidenza anche l'esigenza di superare eventuali ulteriori rischi di messa in discussione del faticoso cammino sin qui percorso riconoscendo la «policentricità» dell'istituenda nuova provincia, al fine di non mortificare nessuna delle entità comunali e in particolare le tre più popolose città dell'area (Andria, Barletta e Trani), che da sole contano insieme una popolazione di oltre 235.000 abitanti e che già presentano fattori istituzionali comuni, come la sede del tribunale autonomo del nord barese, ubicato in Trani.

In ogni caso, premesso che la policentricità potrebbe essere attuata anche e soprattutto con il fissare il capoluogo in più di una città, come è già avvenuto per Massa - Carrara e Pesaro - Urbino, il presentatore del disegno di legge ritiene che allo stato non sia nè possibile nè opportuno predeterminare la località o le località «capoluogo» della sesta provincia pugliese. Infatti, non risulta che i 12 comuni abbiano raggiunto un comune accordo sull'individuazione del capoluogo, e determinarlo senza una preventiva consultazione dei comuni interessati potrebbe innescare un processo di equivoci, di contrasti e di dubbi, tale da nuocere al percorso intrapreso, così come è stato già paventato da parte di qualcuno, critico verso le iniziative legislative che individuano il capoluogo delle nuove province nelle tre predette città.

Autonomia e federalismo significano anche reale rispetto di tutte le autodeterminazioni organizzative delle entità territoriali interessate e, quindi, anche della scelta del capoluogo. A tal fine, al comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge, è previsto che gli organismi consiliari dei comuni interessati dispongano di sei mesi di tempo per decidere con delibera, da adottare a maggioranza, sul capoluogo della loro provincia; da qui, l'ulteriore previsione, al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 1 dell'articolo 4, di procedere alla elezione dei nuovi organi provinciali e all'organizzazione degli uffici perife-

rici da parte dei ministri competenti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La doverosa verifica istruttoria non potrà che confermare la sussistenza di tutti i presupposti e requisiti richiesti dalla nostra legislazione costituzionale ed ordinaria, a cominciare da quello della volontà espressa in diversi modi ed occasioni dai singoli comuni e dalla regione e da quello sulle dimensioni dell'area dell'istituenda provincia; il tutto associato alla omogeneità del territorio e all'integrazione esistente a livello economico, storico, sociale e culturale.

L'accoglimento del presente disegno di legge è un atto di doverosa giustizia nell'ambito di quel criterio di decentramento che è alla base del progresso di ogni comunità, nel momento in cui soltanto attraverso un reale decentramento si può consentire di rendere più incisive e dinamiche, più aderenti ai bisogni e alle domande delle popolazioni, più partecipate tutte le politiche di sviluppo che competono al governo locale; nello stesso tempo, attraverso lo strumento del federalismo, ancora più forte e generoso, sarà il contributo che le nuove realtà territoriali potranno dare per la crescita dell'intera comunità regionale e nazionale.

Sulla scorta delle su esposte considerazioni, si confida in un'ampia condivisione dell'iniziativa legislativa, che così potrà godere di un più celere *iter* per l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'ambito della regione Puglia è istituita la provincia del Nord Barese - Valle Ofantina.

2. La circoscrizione della provincia del Nord Barese - Valle Ofantina è costituita dal territorio dei seguenti comuni: Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Ruvo di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli.

3. Il capoluogo della nuova provincia è situato nella città, o nelle città, individuate con apposita deliberazione da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a maggioranza dei voti dei componenti i Consigli dei comuni interessati.

Art. 2.

1. L'elezione degli organi della nuova provincia si svolge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'elezione dei nuovi organi provinciali i provvedimenti necessari per consentire l'istituzione e il funzionamento della nuova provincia sono adottati da un commissario *ad acta* nominato dal Ministro dell'interno, sentita la regione Puglia.

3. Il commissario di cui al comma 2, d'intesa con la regione Puglia e sentite le province di Bari e Foggia, provvede alla ripartizione delle risorse umane e patrimoniali tra le province di Bari, Foggia e Nord Barese - Valle Ofantina.

Art. 3.

1. Fino alla data delle elezioni degli organi della nuova provincia del Nord Barese - Valle Ofantina, le province di Bari e Foggia continuano ad esercitare le funzioni amministrative nell'ambito dell'intero territorio delle rispettive circoscrizioni.

Art. 4.

1. I ministri competenti, con proprio decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano i provvedimenti necessari all'organizzazione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato nella nuova provincia del Nord Barese - Valle Ofantina.

2. I ministri di cui al comma 1 sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale.

